

ALLEGATO 2.2 AL SI.GE.CO. PNRR DEL MIT

La procedura di valutazione del Principio *Do No Significant Harm*
(DNSH) per gli interventi PNRR di competenza del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti

Marzo 2026

Sommario

1.	DNSH - Do No Significant Harm	2
2.	Gli obiettivi ambientali del DNSH	2
3.	La Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH Circolare MEF-RGS 22-2024	3
4.	Il principio DNSH nel PNRR	3
5.	Descrizione della procedura di verifica del rispetto del principio DNSH del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.....	4

1. DNSH - *Do No Significant Harm*

Il **Regolamento (UE) 2020/852**, definendo tra le altre cose i criteri fondanti del “*Do No Significant Harm*” (DNSH) e i sei obiettivi ambientali, ha individuato il quadro generale per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile. In questa norma è contenuta la **Tassonomia per la Finanza Sostenibile**, un sistema di classificazione che stabilisce un linguaggio comune e una definizione chiara delle attività economiche per realizzare gli obiettivi del Green Deal europeo. Successivamente, il **Regolamento (UE) 2021/241** ha stabilito che tutte le misure dei Piani nazionali devono soddisfare il principio DNSH ed è compito degli Stati membri dimostrarne il rispetto. Questo principio è, quindi, particolarmente rilevante per gli interventi previsti dal Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

Il DNSH è un criterio che guida la sostenibilità delle attività economiche, come gli appalti per la fornitura di beni o servizi quali, ad esempio, l'acquisto di veicoli e il noleggio di computer e apparecchiature elettriche. Oltre a progetti che ricadono anche in procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA), come infrastrutture, impianti industriali e per la produzione energetica, la valutazione del DNSH riguarda progetti di più ampio respiro come il risanamento urbano, i trasporti, la gestione delle risorse naturali, i rifiuti e quelli riguardanti le pratiche agricole sostenibili.

2. Gli obiettivi ambientali del DNSH

Il principio DNSH si basa su sei obiettivi ambientali identificati nell'Art. 9 del Regolamento UE 2020/852 (di seguito “Tassonomia”).

In particolare, l'Art. 17 della Tassonomia e il successivo Regolamento Delegato 2021/2139, definiscono i criteri generali affinché ogni singola attività economica non determini un “danno significativo” in relazione a ciascun obiettivo. La rilevanza dei danni ambientali delle attività economiche è determinata dal superamento di valori soglia (cd. *technical screening criteria*) per determinati scenari.

In relazione ai sei obiettivi, un'attività economica arreca un danno significativo se:

- a. Obiettivo 1 Mitigazione dei cambiamenti climatici: un'attività economica non deve portare a significative emissioni di gas serra (GHG);
- b. Obiettivo 2 Adattamento ai cambiamenti climatici: un'attività economica non deve determinare un maggiore impatto negativo al clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- c. Obiettivo 3 Uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine: un'attività economica non deve essere dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) e determinare il deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- d. Obiettivo 4 Transizione verso l'economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti: un'attività economica non deve portare a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento

significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;

e. Obiettivo 5 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo: un'attività economica non deve determinare un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;

f. Obiettivo 6 Protezione e ripristino della biodiversità e della salute degli ecosistemi: un'attività economica non deve essere dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione.

3. La Guida Operativa per il rispetto del principio del DNSH

Circolare MEF-RGS 22-2024

La Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente¹, pubblicata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), fornisce supporto e orientamento sugli elementi necessari per documentare il rispetto del principio, richiamando specifici criteri e requisiti per ciascuna attività economica che verrà svolta per realizzare gli interventi di una determinata misura del PNRR.

Nella Guida sono contenute trentaquattro Schede tecniche in funzione della tipologia di intervento e correlate, con una specifica Mappatura, ai diversi investimenti e riforme del PNRR. Le schede tecniche includono elementi di verifica sia ex ante sia ex post, ovvero dopo il completamento del progetto. Ciascuna scheda è accompagnata da una checklist di autovalutazione strutturata in più punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Sì/No/Non applicabile) e un campo per i commenti. La compilazione della checklist è a cura del Soggetto attuatore e andrà verificata dalle Amministrazioni titolari di misura e, infine, dal MEF.

4. Il principio DNSH nel PNRR

Al fine di assicurare la conformità al DNSH delle attività previste dal PNRR, ogni Amministrazione Centrale è chiamata ad elaborare delle procedure di verifica che richiedono valutazioni e certificazioni specifiche sulla base di quanto indicato nella Guida operativa del MEF.

Le Amministrazioni devono garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi. In particolare, gli impegni presi dovranno essere tradotti con precise avvertenze e dovranno essere monitorati dai primi atti di programmazione della misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi. L'Amministrazione centrale deve esplicitare tutti gli elementi essenziali necessari all'assolvimento del DNSH nei Decreti di finanziamento e di selezione degli interventi

¹https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/CIRCOLARI/2024/22/Guida-Operativa_terza-edizione.pdf

progettuali finanziati e nella metodologia di verifica adottata, eventualmente prevedendo meccanismi amministrativi che comportino la sospensione dei pagamenti e l'avocazione del procedimento in caso di mancato rispetto del DNSH.

Il Soggetto attuatore deve, quindi, prevedere ed evidenziare le azioni intraprese negli specifici documenti tecnici di gara e, una volta attribuiti gli appalti, sarà utile che il documento d'indirizzo alla progettazione fornisca indicazioni tecniche per l'applicazione delle prescrizioni finalizzate al rispetto del DNSH, mentre i documenti di progettazione, capitolato e disciplinare devono contenere indicazioni specifiche affinché sia possibile riportare nei singoli Stati Avanzamento Lavori (SAL) dei Rendiconti di Progetto una descrizione dettagliata sull'adempimento delle condizioni imposte dal rispetto del principio.

Il principio e la metodologia di valutazione DNSH si applica anche per le misure introdotte con il cosiddetto capitolo REPower EU, iniziativa che si innesta sul Dispositivo per la ripresa e resilienza per dare una risposta all'eccessiva dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e a fronte delle perturbazioni del sistema energetico mondiale (Regolamento (UE) 2023/43510 del 27 febbraio 2023) ed è in corso di applicazione sulle future programmazioni a livello europeo.

5. Descrizione della procedura di verifica del rispetto del principio DNSH del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

La seguente procedura DNSH deve essere utilizzata sia in fase di rendicontazione di milestone/target con riferimento ai singoli CUP rendicontati, sia in altre fasi di controllo, quali ad esempio verifiche sui CUP campionati in fase di rendicontazione spese o in concomitanza di controlli da parte degli Organismi competenti europei e nazionali.

La proposta si basa su un sistema di valutazione ripartito in due fasi per coprire i segmenti salienti della realizzazione dell'intervento, contemplando attività di controllo e di rendicontazione, come di seguito riportato:

FASE 1 – Controllo formale on desk: verifica della coerenza documentale DNSH.

FASE 2 – Controllo sostanziale on desk: verifica approfondita documentale DNSH.

Suddetta procedura prevede la partecipazione di esperti designati dall'Unità di Missione ed il coinvolgimento del Ministero/Direzione Generale titolare dell'investimento.

Si sottolinea che il Soggetto attuatore è tenuto a conservare e archiviare la documentazione di progetto e quella relativa all'analisi DNSH, anche in formato elettronico, al fine di garantire che - per la verifica dell'attuazione dei progetti - la documentazione stessa sia nella piena ed immediata disponibilità del MIT, della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale per il PNRR, Unità di missione NG-EU e Unità di *audit*), della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali, anche al fine di consentire

l'espletamento delle attività di monitoraggio, verifica e controllo nei successivi cinque anni al pagamento a saldo (cfr. art. 132 "Conservazione dati" Regolamento (UE, Euratom) 2018/2046).

Inoltre, per ciascun investimento è stata individuata dall'Amministrazione, la documentazione tecnica DNSH a supporto dei punti di controllo delle checklist DNSH previste (cfr. Si.Ge.Co. All. 2.2b "*Elenco documenti punti di controllo checklist DNSH per linea d'investimento*"). Suddetto elenco può inoltre supportare ciascun Soggetto attuatore nell'individuazione dei documenti da trasmettere all'Amministrazione, laddove richiesto, nella Fase 2 della presente Procedura.

Nel dettaglio, la **FASE 1 della Procedura - "Controllo formale on desk"** - consiste nella verifica formale, per tutti i CUP, della presenza della seguente documentazione:

- Attestazione principio DNSH (cfr. Si.Ge.Co. All. 9c);
- Checklist DNSH a livello di CUP/CLP (cfr Si.Ge.Co All. 2.1.c Checklist DNSH);
- Relazione DNSH a livello di progetto/CUP (cfr. Si.Ge.Co All. 2.2.a "Format di Relazione DNSH" ovvero documento analogo che descriva i principali elementi dell'analisi DNSH).

Tutta la documentazione sopra indicata relativa alla FASE 1 deve essere resa disponibile dal Soggetto attuatore sulla Piattaforma ReGiS nella *tile* "**Allegati**" attraverso la creazione di una cartella *ad hoc* denominata "**Documentazione DNSH – Fase 1**".

A seguito dell'analisi svolta nella FASE 1, l'Amministrazione può procedere con eventuale richiesta di chiarimenti/integrazioni documentali al Soggetto attuatore. Nel caso in cui gli elementi forniti e/o i documenti trasmessi risultino ancora non completi e/o coerenti si rimanda alla Fase 2.

In caso di esito positivo, si ritiene conclusa la procedura sul rispetto del principio DNSH a livello di CUP.

La **FASE 2 della Procedura - "Controllo sostanziale on desk"** - si può attivare qualora gli elementi forniti e/o i documenti trasmessi dal Soggetto attuatore risultino ancora non completi e/o coerenti nella FASE 1, ovvero in caso di interventi campionati da parte dell'Unità di Missione in occasione della rendicontazione della performance di Milestone e Target e/o della spesa oppure in occasione di interventi campionati da parte di organismi europei o nazionali.

L'obiettivo di suddetto controllo è verificare la coerenza tra la documentazione tecnica DNSH a supporto dei punti di controllo delle checklist DNSH previste (cfr. Si.Ge.Co. All. 2.2b "*Elenco documenti punti di controllo checklist DNSH per linea d'investimento*") con quanto riportato nelle checklist di autovalutazione compilate dal Soggetto attuatore e nella Relazione DNSH a livello di progetto/CUP.

Al riguardo, al Soggetto attuatore può essere richiesto di rendere disponibili i documenti a supporto dei punti di controllo delle checklist DNSH compilate tra quelli indicati nell' "*Elenco documenti punti di controllo checklist DNSH per linea d'investimento*", sulla Piattaforma ReGiS nella *tile* "**Allegati**" – attraverso una cartella *ad hoc* denominata "**Documentazione DNSH – Fase 2**".

Nel caso in cui la documentazione prodotta e gli approfondimenti forniti dal Soggetto attuatore siano ritenuti idonei, l'esito del controllo è positivo e la procedura si ritiene conclusa a livello di CUP.

Qualora le evidenze prodotte non siano ancora considerate adeguate, si rimanda ad una valutazione complessiva, a livello di CUP, finale e calibrata per le singole fasi.

Infine, sulla base dei risultati emersi nell'ambito della Procedura, è prevista la redazione di un **Report DNSH di Misura** che sintetizza le attività svolte e i relativi esiti a livello di target finale/milestone con riferimento agli interventi che contribuiscono ai medesimi.

L'intera Procedura è riportata nella Tabella 1.

Tabella 1: schema procedura valutazione del principio DNSH del MIT

Procedura di valutazione sul rispetto del principio DNSH dei progetti rendicontati nell'ambito del Target /Milestone						
Fase	Oggetto della verifica	Attività	Modalità	Controllo	Esito	Comunicazione
1	100% interventi	Controllo formale on desk	Verifica formale della documentazione DNSH	Verifica della presenza di: - Attestazione del principio DNSH - Checklist DNSH - Relazione DNSH	Controllo formale on desk: - Positivo - Parzialmente positivo (i.e. rettifica/integrazione di documenti) Follow up ottemperanza: - Positivo - Parzialmente positivo (si rimanda alla Fase 2)	Contatti con il Soggetto attuatore per eventuali chiarimenti/integrazioni documentali
2	- Interventi con esito parzialmente positivo in Fase 1; - Interventi campionati in occasione della rendicontazione di performance e/o della spesa; - Interventi campionati in occasione di controlli da parte di organismi europei o nazionali.	Controllo sostanziale on desk	Verifica approfondita di coerenza documentale DNSH	Analisi approfondita su: - Relazione DNSH - Checklist DNSH - Eventuali documenti richiesti e indicati nell'Elenco documenti punti di controllo checklist DNSH	Controllo sostanziale on desk: - Positivo - Parzialmente positivo (i.e. rettifica/integrazione di documenti) Follow up ottemperanza: - Positivo - Analisi calibrata Fase 1 e 2	Contatti con il Soggetto attuatore per eventuali chiarimenti/integrazioni documentali